

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PISA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Pisa, Avv. BRUNO NERI ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1549/2020 R.G. di questo Ufficio, e promossa

DA

██████████ c.f. **██████████** ai fini del presente giudizio rappresentato e difeso dall' Avv. Giovanni Longo, ed elettivamente domiciliato presso lo Studio del medesimo in Pisa, Lungarno Buozzi n. 13, come da mandato allegato al ricorso,

RICORRENTE

CONTRO

UTG PREFETTURA DI PISA, c.f. 93014220508, in persona del legale rappresentante pro tempore, ai fini del presente giudizio rappresentata e difesa da un funzionario all'uopo delegato,

RESISTENTE

Conclusioni per parte ricorrente: come da ricorso.

Conclusioni per la convenuta: come da comparsa.


Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Come premessa di metodo va precisato che la presente sentenza verrà redatta secondo le modalità dettate dagli artt. 132/ 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att.ne c.p.c. per come modificato dalla L. n. 69/2009 ricordando che "nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente, in base all'art. 132 n. c.p.c. che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto e diritto posti a fondamento della sua

Sent. n. 74/21
del 21/1/2021
R.G. n. 1549/2020
Rep. n. ██████████
(non)

Sentenza dep.

25/1/2021
PJBB-27/1/2021



decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur espressamente non esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (Cass. civ. sez. III, 20.11.2009 n. 24542).

*

Parte ricorrente impugna l'ordinanza ingiunzione della Prefettura n. [REDACTED] del [REDACTED], notificata il [REDACTED] con la quale veniva respinto il ricorso del signor [REDACTED], confermando i cinque verbali elevati a suo carico dal Comando Carabinieri di Pisa, i quali accertavano che l'odierno ricorrente lungo una strada pubblica conduceva un mezzo elettrico, marca [REDACTED], - acquistato presso la [REDACTED] di Pisa come *velocipede assistito* - utilizzando un potenziometro a manopola sul manubrio, senza mai pedalare per un lungo tratto di strada, e quindi usandolo come ciclomotore, senza portare il casco in testa, in assenza di targa di immatricolazione, senza avere idonea patente, e senza il relativo certificato di circolazione. Il mezzo veniva posto sotto sequestro, perché non conforme all'art. 50 Codice della Strada.

A sostegno dell'odierno ricorso, egli allega in via prioritaria di avere comprato il mezzo così come reclamizzato dalla [REDACTED], depositando anche i dépliant relativi.

Si è costituita la Prefettura argomentando sotto molteplici profili l'infondatezza del ricorso e la correttezza dei verbali e del sequestro del mezzo.

I motivi di ricorso risultano infondati *per tabulas*, alla luce dei documenti depositati in atti, in particolare la carenza di motivazione, l'errato calcolo della sanzione; tuttavia, il ricorso va accolto limitatamente alla carenza dell'elemento soggettivo in capo al trasgressore, richiesto dall'art. 3 Legge 689/81 (cfr. Cassazione, 31.07.2018 n. 20219).

Si trovano sul *web* diverse sentenze in merito alle problematiche delle pseudo-biciclette a pedalata assistita, che hanno avuto esito contrastante (in senso ampliativo, Trib. Palermo n. 2881/2020; in senso restrittivo, Giud. Pace di

Prato n.473/2018). In attesa che si formi un orientamento più consolidato, occorre rifarsi ai dati di fatto della fattispecie; va detto che dalle controdeduzioni e, nello specifico, dalla circostanza riferita dai militari secondo cui - per un lungo tratto di percorrenza - essi non hanno mai visto il [redacted] pedalare, si deduce che il mezzo modificato non è più un velocipede a pedalata assistita, ma è *de facto* un ciclomotore elettrico: mentre il velocipede assistito, in cui occorre pedalare almeno per alcuni tratti, non necessita né di targa né di libretto, il ciclomotore a motore elettrico, che avanza per la sola spinta del motore, necessita invece di tali requisiti come previsto dal Codice (v. nel dettaglio le sentenze sopra citate). Sia dalla documentazione in atti, sia in particolare dalle controdeduzioni dei militari, nella parte in cui riferiscono - ammettendo perciò la circostanza - che il venditore è in grado di facilmente modificare la modalità di utilizzo del velocipede/ciclomotore, applicando un kit che trasforma il velocipede in un "ibrido" non conforme, una specie di ciclomotore utilizzabile senza pedalare, si deduce pacificamente che i venditori di fatto traggono in errore i clienti sulla conformità al Codice del mezzo modificato, e per i compratori occorrerebbero delle cognizioni specialistiche per rendersi conto che la modifica pone il mezzo in una situazione di illegittimità, in quanto la targa di immatricolazione e il certificato di circolazione di un mezzo non dipendono dalla volontà del compratore ma da quella del venditore. In questo contesto va esente da colpa il [redacted] per fare un esempio parallelo, chi compra un normale scooter non si preoccupa di immatricolare il mezzo e del rilascio della targa e del libretto, perché di ciò si occupa *ex lege* il venditore/concessionario. Se così è, non si vede nella fattispecie dove sia l'elemento soggettivo della violazione; nel caso di specie, appare sufficientemente evidente che, in perfetta ignoranza scusabile, il signor [redacted] ha ritirato dal concessionario un velocipede modificato, cioè un mezzo che era al di fuori della legge, *aliud pro alio* rispetto alle normali bici elettriche a pedalata assistita.



Si dispone il dissequestro del mezzo in via "condizionata", nel senso che la sua messa in circolazione è subordinata alla ricostituzione dello *status quo ante* conforme al Codice, con pedissequo divieto di metterlo in circolazione fino al ripristino delle condizioni tecniche di conformità.

Le spese di lite sono compensate, per la particolarità dell'esito del contendere e il permanere di un contrasto giurisprudenziale sul punto.

P.Q.M.

Il giudice di pace, definitivamente pronunciando,

- accoglie il ricorso per quanto in motivazione, e per l'effetto annulla l'ordinanza impugnata;

- dispone il dissequestro condizionato del mezzo, con divieto di metterlo in circolazione fino al ripristino dello stato di conformità al Codice della strada;


- spese compensate.

Così deciso in Pisa il 21 gennaio 2021

Il giudice di pace

Avv. Bruno Neri

Depositata in cancelleria il



Dr. ALESSANDRO MAGGINI

